



L'ATTO DI CITAZIONE

AVV. MARIANGELA CORBO

SCUOLA FORENSE FONDAZIONE "VINCENZO GERACI"

L'atto di citazione

- * è l'atto introduttivo del processo di cognizione ordinario
- * è un atto notificato alla **controparte** (convenuto) con l'invito a comparire dinanzi al **giudice** in un'udienza predeterminata per far valere un proprio diritto
- * è un **atto formale**: deve essere sottoscritto dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura alle liti
- * è un **atto recettizio**: la notifica al destinatario determina la litispendenza e l'instaurazione del contraddittorio.

L'atto di citazione

- * ha una duplice funzione: *vocatio in ius* ed *editio actionis*
- * L'**editio actionis** è la funzione di individuazione del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, oggetto della domanda di tutela giurisdizionale rivolta al giudice
- * La **vocatio in ius** è la funzione di provocare l'instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte contro cui viene proposta la domanda

L'art. 163 c.p.c. prevede i requisiti di forma e di contenuto dell'atto di citazione


Art. 163 comma 3 n. 1

L'indicazione del tribunale avanti al quale la domanda è proposta

È una parte fondamentale dell'atto in quanto:

- * è destinata ad individuare il giudice dotato della giurisdizione e della competenza

In caso di omissione o incertezza assoluta



vi è nullità ex art. 164 c.p.c.

Tale nullità può anche riverberarsi sulla sentenza, laddove forzatamente la questione prospettata nell'atto venga esaminata da un tribunale non formalmente (e chiaramente) adito.

Art. 163 comma 3 n. 2

Gli estremi identificativi delle parti

Occorre che vengano indicati gli estremi identificativi delle parti sostanziali e processuali, comprensivo del codice fiscale.

Nel caso di persona inabilitata, dovrà essere indicato il curatore.

Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'atto di citazione deve contenere l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio: non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell'organo dell'ente convenuto in giudizio, bastando una indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante "pro tempore" dell'ente.

In caso di **omessa indicazione di codice fiscale riferibile alla parte** la nullità della citazione, può essere pronunciata soltanto se e quando l'omissione determini un'incertezza assoluta in ordine all'individuazione della parte, altrimenti l'omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in un'irregolarità non invalidante l'atto giudiziale.

L'**omissione del numero di fax, ovvero del codice fiscale dell'avvocato**, rileva solo sotto il profilo tributario ed impone il pagamento di una somma pari alla metà del contributo unificato.

Art. 163 comma 3 n. 3

La determinazione della cosa oggetto della domanda

Il *petitum* è essenzialmente l'oggetto della domanda processuale.

Viene tradizionalmente distinto in:

- * *petitum mediato* → è rappresentato dal bene materiale di cui l'attore chiede l'attribuzione (la "cosa oggetto della domanda" di cui al n. 3) ed è diretto all'altra parte
- * *petitum immediato* → è rappresentato dal provvedimento che l'attore chiede al giudice di pronunciare (indicato nelle "conclusioni" cui fa riferimento il n. 4)

Si può schematicamente affermare che:

- l'oggetto della domanda è la sommatoria del *petitum mediato* ed *immediato*;
- l'oggetto del processo è la sommatoria dei *petita* di tutte le parti processuali.

Con riguardo alle modalità di indicazione del *petitum*, la giurisprudenza ritiene che, in applicazione del **principio della libertà della forma degli atti nel processo civile**, la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo.

Art. 163 comma 3 n. 4

L'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda

La *causa petendi*, “la ragione del domandare”, è il titolo giuridico in forza del quale si chiede il *petitum*, che è dato dal fatto costitutivo, e non va confuso con la norma giuridica che è, invece, il presupposto da cui discende la possibilità di conseguire un *petitum* sulla base di un fatto costitutivo.

Infatti, il medesimo bene della vita può essere chiesto in forza di diritti (affermati) diversi ovvero a diverso titolo.

L'onere di allegazione dei fatti costitutivi non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si deve allegare.

L'attività di allegazione non può essere assolto esclusivamente con la produzione documentale.

La produzione documentale presuppone sempre la preventiva estrinsecazione del fatto, i documenti devono essere cioè recepiti nel contenuto dell'atto al fine di spiegare la loro rilevanza per la decisione.

L'allegazione dei fatti spetta solo alle parti, essendo vietata al giudice qualsiasi integrazione per il rispetto del principio della domanda, dell'imparzialità del giudice e del divieto di utilizzazione della sua scienza privata.

L'attore deve altresì indicare le **ragioni in diritto della pretesa**.

Ai fini della identificazione della *causa petendi* non necessita che siano correttamente indicate le norme applicabili al caso ed i relativi istituti giuridici, essendo invece sufficiente la chiara indicazione, in termini sostanziali, dell'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, sicché è compito del giudice la corretta qualificazione della domanda.

Al convenuto, infatti, per l'ovvio rispetto del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c., dev'essere garantita identica possibilità sia di individuare le norme che a suo avviso sono idonee a ricomprendere la causa petendi ed il petitum fatti valere dall'attore e ciò tanto se l'attore abbia ommesso di indicarle, quanto se, a suo avviso le abbia indicate erroneamente.

In tale ottica, il convenuto può prospettare che i fatti ed il petitum vanno ricondotti sotto norme diverse da quelle indicate dall'attore e in dipendenza di tale qualificazione proporre le eccezioni, cioè i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, che l'esatta struttura normativa della fattispecie astratta costitutiva prospettata dall'attore, sotto la quale la domanda dev'essere collocata, giustifica.

Ciò vuol dire che, nell'atto di citazione non devono mancare:

- * i fatti storici posti a fondamento della domanda
- * le norme giuridiche che prevedono la fattispecie astratta, cui le particolari circostanze di causa possono essere ricondotte
- * le conseguenze in diritto che discendono dalla realizzazione della fattispecie, coincidenti con la pretesa fatta valere in causa

Nell'atto di citazione devono, essere, altresì, indicate le **conclusioni**, che devono essere formali ed esplicite, come ritenuto concordemente dalla giurisprudenza.

Art. 163 comma 3 n. 5

L'indicazione dei mezzi di prova

L'attore deve indicare:

- * i mezzi di prova che intende utilizzare ai fini del convincimento del giudice;
- * i documenti che offre in comunicazione.

Si tratta del c.d. *thema probandum* che – alla lettera – sarà chiuso con lo spirare dell'ultimo termine per il deposito delle memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.

La prova è il cuore di qualsiasi processo: è tecnicamente lo strumento attraverso cui il giudice verifica l'accadimento fattuale; un fatto è davvero accaduto, se ciò è provabile.

Le affermazioni di ciascuna parte, infatti, se non corroborate da prove (anche di tipo presuntivo) sono mere congetture ovvero ipotesi, destinate a restare tali.

Il meccanismo delle prove è regolato dal c.d. principio dispositivo, solitamente diviso in senso sostanziale e processuale.

- * Il **principio dispositivo in senso sostanziale** abbraccia i poteri monopolistici delle parti in ordine al promovimento del giudizio ed alla determinazione del suo oggetto (*nemo iudex sine actore e ne eat iudex ultra petita partium*); vi è traccia di tale principio negli artt. 24 Cost., 2907 c.c., 81, 99, 105 c.p.c.
- * Il **principio dispositivo in senso processuale** abbraccia le prove e l'art. 115 c.p.c.: è onere della parte provare le proprie affermazioni, salvi i casi in cui il legislatore riconosce in capo al giudice più o meno ampi poteri istruttori ufficiosi (artt. 61, 117, 118, 213, 240, 241, 257, 281 ter e 421 c.p.c.).

Si è soliti distinguere tra **prove precostituite**, che sono quelle che si formano prima del processo e quelle **costituende**, che si formano “dentro” il processo e per farvi ingresso devono passare dal filtro del giudice che deve dichiararle ammissibili e rilevanti, diversamente dalle prime.

Il rigido meccanismo probatorio per cui si è verificato un fatto se è data la prova positiva dello stesso trova un'attenuazione nelle **c.d. prove presuntive** di cui agli artt. 2727-2728-2729 c.c. e nel c.d. principio di non contestazione, formalmente introdotto con la legge 69/2009.

Approfondimento

l'istanza istruttoria presentata dopo l'atto di citazione è possibile?

Sì.

- * è vero che l'art. 163 c.p.c. pretende l'indicazione dei mezzi istruttori sia con riferimento al n. 5 che con riguardo all'inciso "deve contenere", ma non è espressamente prevista alcuna conseguenza in caso di omissione, visto che l'art. 164 c.p.c. non ne fa alcun cenno
- * in un sistema processuale in cui le nullità/invalidità devono essere espresse ex art. 156 c.p.c., se niente è detto allora è possibile presentare la domanda probatoria anche dopo la citazione
- * si possono formulare istanze istruttorie e depositare documenti, fino allo spirare del secondo termine previsto dall'art. 183 comma 6 c.p.c., essendo detto termine espressamente previsto "...e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali"

Art. 163 comma 3 n. 6

La procura alle liti

Occorre indicare nome e cognome del procuratore, nonché la procura, qualora questa sia stata già rilasciata.

La specificazione secondo cui l'indicazione della procura è necessaria solo nel caso che sia già stata rilasciata si riconduce alla possibilità di rilascio successivamente alla notificazione della citazione, ma entro la costituzione in giudizio dell'attore.

Art. 83 c.p.c.: La procura alle liti è generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura alle liti può essere rilasciata in calce o a margine dell'atto di citazione.

Con il processo telematico, è rilasciata anche su documento informatico sottoscritto con firma digitale.

Art. 163 n. 7 c.p.c.

La data dell'udienza

Nell'indicare la data dell'udienza occorre rispettare i termini a comparire.

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere **termini liberi** (per cui non si conta il *dies a quo* e neanche il *dies ad quem*):

- * non minori di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia;
- * non minori di centocinquanta giorni se il luogo della notificazione si trova all'estero.

Se il termine eccede (eccessivamente) il minimo, il convenuto può chiederne l'abbreviazione al Presidente del Tribunale, che disporrà l'anticipazione con decreto.

* Approfondimento *

Cosa accade se l'attore non fissa l'udienza di prima comparizione?

- * La **totale assenza** dell'indicazione della data di udienza determina la nullità (radicale) dell'atto di citazione.
- * L'**assoluta incertezza** circa la data dell'udienza è parificabile alla totale assenza della stessa.

Va tuttavia precisato che si parla di assoluta incertezza quando nessuno sforzo del convenuto permetterebbe di avere cognizione della data; quando l'incertezza non è alcun modo superabile, neanche con un apprezzabile sforzo e sacrificio.

- * **Bisogna indicare anche l'ora?**

No. L'art. 163 c.p.c. si limita a richiedere l'indicazione dell'udienza, senza precisare se sia richiesta pure l'indicazione dell'ora; del resto, essendo nota la data di udienza, l'ora è agevolmente conoscibile.

Approfondimento

Udienza formale e sostanziale

Quando l'udienza indicata in citazione non può essere tenuta e viene fissata altra data, che succede al termine di comparizione?

Dagli artt. 168bis c.p.c. ed 82 disp. att. c.p.c. si desume la distinzione tra rinvio d'ufficio della prima udienza e rinvio discrezionale.

- * Il rinvio d'ufficio è previsto dall'art. 168bis comma 4 c.p.c., quando il giudice designato non tiene udienza nella data indicata in atto di citazione, così che la prima udienza viene differita alla prima successiva quando il giudice ha udienza, ex art. 82 disp. att. c.p.c.; in tale caso, i termini di comparizione ex 163 bis c.p.c. devono essere osservati in riferimento all'udienza formale, ovvero quella indicata in atto di citazione, ex art. 70 bis disp att. c.p.c.
- * Il rinvio può essere anche discrezionale, quando vi è decreto del giudice ex art. 168bis comma 5 c.p.c.; in tal caso i termini di comparizione devono essere computati con riferimento all'udienza sostanziale, ovvero quella differita.
- * Il rinvio può essere anche di diritto, ex art. 155 c.p.c. ed in questo caso la sostituzione del giorno successivo al giorno festivo ha rilievo anche ai fini del computo dei termini a comparire.

Art. 163 n. 7 c.p.c.

Gli avvertimenti

Occorre indicare, oltre alla data dell'udienza, l'invito a costituirsi e gli avvertimenti ex artt. 38 e 167 c.p.c.

La mancanza dell'avvertimento al convenuto che, costituendosi oltre il termine di venti giorni anteriori all'udienza, incorre nelle decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., determina la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c..

La costituzione del convenuto, tuttavia, sana i vizi, confermando il principio di prevalenza della sostanza sulla forma: lo scopo dell'avvertimento è rendere edotta la parte avversaria delle decadenze, ma laddove essa si costituisce tempestivamente dimostra di non avere alcuna necessità di essere edotta perché già a conoscenza della tempistica scandita dal codice di rito.

Approfondimento

modalità di indicazione degli avvertimenti

Non è pacifico come debba essere formulato l'avviso delle decadenze: se sia sufficiente citare gli articoli, oppure sia necessario dettagliare per esteso le singole decadenze.

Parte della dottrina ritiene non sufficiente l'indicazione fatta *per relationem*, ovvero tramite mero rinvio alle norme del codice di rito perché, se la *ratio* è quella di informare la parte sostanziale delle possibili decadenze, allora questa non può dirsi correttamente ed esaustivamente informata senza l'indicazione dettagliata delle decadenze, tanto più che il cittadino è tenuto di certo a conoscere le norme sostanziali, ma non anche quelle processuali.

La giurisprudenza ritiene, invece, sufficiente l'avvertimento *per relationem*, senza che ciò possa comportare nullità alcuna perché:

- l'art. 163 n. 7 c.p.c. afferma che bisogna avvertire "*che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c.*", così suggerendo all'interprete di riportare alla lettera ciò che è scritto nella norma;
- vale il principio del raggiungimento dello scopo (detto anche di strumentalità), ex art. 156 c.p.c.;
- vale il principio della non contraddizione; se la legge richiede alla lettera un avvertimento *per relationem*, il suo ossequioso rispetto non può implicare nullità.

Relativamente, invece, all'indicazione esatta dei termini, la situazione è diversa perché qui si incide sulla tempistica di cui potrà fruire la parte sostanziale, ignara della materia processuale e non sul quomodo.

L'invito a costituirsi, con l'indicazione dei termini, è necessario, non essendo sufficiente un generico rinvio all'art. 166 c.p.c.; diversamente opinando, il sistema processuale, volto ad assicurare la corretta informazione all'altra parte in senso sostanziale, verrebbe del tutto vulnerato.

La sottoscrizione del difensore

L'atto di citazione privo della sottoscrizione del procuratore è un atto inesistente e, in quanto tale, non è sanabile né dalla rinnovazione dell'atto né dalla costituzione del convenuto.

La giurisprudenza ritiene, tuttavia, che la mancata sottoscrizione del difensore della copia notificata non comporta la nullità della citazione quando, da altri elementi contenuti nel medesimo atto, sia comunque possibile desumere la provenienza dell'atto da un difensore munito di procura (ad esempio, l'indicazione, nella relazione di notificazione, che quest'ultima è stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore dell'atto); così come la firma apposta dal difensore per l'autenticazione del mandato alla lite redatta in calce o a margine dell'atto può valere anche come sottoscrizione della citazione, atteso che in quel caso la firma ha il duplice scopo di sottoscrivere tale atto e certificare l'autografia del mandato.

Dichiarazione del valore della causa ai fini del versamento del contributo unificato

La determinazione del valore della causa è disciplinata codicisticamente, atteso che ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa si determina dalla domanda in base agli artt. 11 e ss. c.p.c.

Nel caso in cui vengano proposte più domande nello stesso processo contro la medesima persona le stesse si sommano tra loro.

Il valore della domanda si determina sommando la sorte capitale e gli interessi maturati al momento della proposizione della domanda.

L'art. 14 del T.U. spese di giustizia (DPR 115/2002) impone l'obbligo di indicare con apposita dichiarazione contenuta nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero dell'atto con il quale si propone domanda riconvenzionale, il valore della domanda.

La mancata indicazione del valore non determina l'improcedibilità della domanda ma determina l'obbligo del pagamento del Contributo Unificato nel suo importo massimo. Il Cancelliere è tenuto a verificare se è stata resa la dichiarazione prescritta dall'art. 14 del T.U. e se l'importo pagato sia corrispondente a quello effettivamente dovuto.

Nell'ipotesi di omesso o insufficiente versamento del Contributo Unificato l'art. 248 del T.U stabilisce che l'Ufficio entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, notifica alla parte ai sensi dell'art. 137 c.p.c. l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa ed il corrispondente scaglione dell'art. 13 o ai sensi dell'art. 13 comma 6, con espressa avvertenza che procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.